

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2095-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

*(V. Stampato Camera n. 3353)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'accostarsi all'esame del disegno di legge, non ci si può non muovere dalla considerazione che il Mozambico è fra i Paesi più poveri al mondo, con un reddito *pro-capite* annuo stimato intorno ai 210 dollari USA.

A ciò si deve aggiungere una dipendenza quasi assoluta del Paese dagli aiuti internazionali.

Tuttavia dalla firma degli Accordi di Roma, nel 1992, il Mozambico ha avviato un percorso di ricostruzione istituzionale e di sviluppo economico, anche facendo leva sul sostegno internazionale.

Un primo riscontro di tale nuova fase giunge dai principali indicatori macroeconomici, sicuramente positivi per un Paese in via di sviluppo. In particolare, il PIL ha mantenuto una crescita sostenuta, compresa fra il 7 per cento del 1996 e il 12,6 per cento del 2001. Una delle principali ragioni della crescita di questi ultimi anni risiede negli esiti positivi del processo di pacificazione e nella relativa stabilità politico-istituzionale di cui gode il Paese. Anche il controllo dell'inflazione ha portato a risultati apprezzabili grazie a delle attente politiche monetarie messe a punto dalle autorità mozambicane.

Sin dal 1992, l'atteggiamento verso gli investimenti stranieri è stato quello di una graduale apertura e questo ha attirato una notevole quantità di capitali esteri nel Paese. In questo quadro, l'Italia risulta al nono posto tra i Paesi investitori, con un'incidenza percentuale che si attesta intorno all'1,4 per cento degli investimenti esteri.

Per quel che concerne la capacità istituzionale del Mozambico ad attrarre capitali esteri, se da un lato ancora oggi gli apparati amministrativi scontano un'innegabile arretratezza burocratica e un grado di corruzione

non irrilevante, dall'altro vi sono significativi progressi; ci si riferisce in particolare ad alcuni organi locali preposti all'assistenza degli investimenti stranieri, quali il *Centro de Promoçao de Investimentos* (CPI), che svolgono un'efficace azione nell'assistere i nuovi investitori stranieri.

Tali progressi sono dovuti ad una serie di elementi non trascurabili, quali una ormai decennale stabilità politica, un basso costo della manodopera rispetto all'Italia, la relativa facilità di reperire materie prime data la vicinanza con il Sudafrica e concrete possibilità di accedere ad un mercato di vendita che supera i confini nazionali, raggiungendo tutti i consumatori potenziali dell'area *Southern African Development Community* (della quale il Mozambico è membro).

I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico risultano intonati in senso molto positivo, anche in virtù dei legami instaurati con personalità e organizzazioni mozambicane da vari ambienti parlamentari, sindacali, culturali ed economici italiani fin dal tempo dell'emancipazione dal colonialismo.

L'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale che ha portato il Paese agli Accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992.

Negli ultimi tre-quattro anni il numero delle aziende italiane presenti in Mozambico è cresciuto: attualmente la nostra imprenditoria è presente in numerosi progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di riabilitazione e di ammodernamento della rete telefonica.

Sotto il profilo degli accordi bilaterali, tra Italia e Mozambico sono stati firmati nel dicembre 1998 un Accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali e uno per la promozione e la protezione degli investimenti

(che è, appunto, oggetto del presente disegno di legge).

Il Mozambico ha ratificato il primo di questi Accordi, mentre da parte italiana ancora manca la ratifica di entrambi.

Per quel che attiene più direttamente alla posizione italiana, obiettivo dell'Accordo in titolo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale agli operatori economici nazionali, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Mozambico o da specifici accordi agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

Fra le disposizioni contenute nell'Accordo, meritano menzione, intanto, quelle dirette a recepire un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per danni o perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra parte Contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, sequestri, non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti; esso stabilisce, secondo uno schema consolidato, che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi o secondo le leggi in vigore (ove un investitore o una entità di una delle Parti contraenti abbia stipulato un Accordo di investimento basato sulla locale normativa), l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: ai Tribunali locali territorialmente competenti; ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); al Centro internazionale per il regolamento delle controversie in materia di investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati; ad altre istanze di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti contraenti.

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

Secondo questa norma, nel caso in cui successivamente all'investimento effettuato abbia luogo una modifica di leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica

economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno anche agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo (articolo 13).

Le Parti contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Pro-

tocollo addizionale comprendente alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati aspetti dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

1° aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

1° aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.